

Comune di Zanè

Provincia di Vicenza

N. DC / 38 / 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE I convocazione pubblica seduta

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

Il giorno <u>Ventidue</u> del mese di <u>Dicembre</u> dell'anno <u>Duemilaventuno</u> nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. <u>BERTI ROBERTO</u>, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale <u>GRAZIANI RENATO</u>.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
BERTI ROBERTO	Sindaco	Presente
POZZER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CAROLLO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGNIN ADALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
VEZZARO MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CARRETTA LUCA	CONSIGLIERE	Assente G.
COCCO REMIGIO	CONSIGLIERE	Presente
THIELLA MARIA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BOSCATO ASTRID	CONSIGLIERE	Assente G.
BALASSO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
CERVO ANNA	CONSIGLIERE	Assente
BUSIN SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIANI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 7 assenti n. 6

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Relatore: Vice Sindaco Pozzer Giuseppe

Il relatore espone la proposta di deliberazione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art.1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell.art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI altresì i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione N. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025" che non incide sui criteri di calcolo delle tariffe, ma si limita a determinare il totale delle entrate tariffarie massime conseguibili per il finanziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

• al comma 654 stabilisce che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

• al comma 683 dispone che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...] e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.":

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTO l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):il quale stabilisce che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

RILEVATO che l'Ente con deliberazione n. 20 del 01/07/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

DATO ATTO che in materia di TA.RI. l'Autorità di Bacino Vicenza non ha ancora predisposto il P.E.F. 2022-2025;

CONSIDERATO che ad oggi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 risulta ancora fissato al 31.12.2021;

VALUTATA pertanto la necessità, nelle more della definizione del P.E.F. 2022-2025, di adottare per l'anno di imposta 2022 le tariffe attualmente vigenti (anno di imposta 2021) che verranno opportunamente adeguate e approvate entro i termini di legge a seguito della definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di imposta 2022;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%;

VISTO l'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, secondo cui le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% fatta eccezione per le aree mercatali;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe deve tener conto della composizione dei costi totali di gestione, della ripartizione del costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche e della combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenze, considerato che le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in particolare il comma 15-ter, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti, conservato agli atti del presente provvedimento;

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

VOTAZIONE: con n. 7 voti favorevoli, su n. 7 presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e nelle more della definizione del P.E.F. 2022-2025, di approvare per l'anno di imposta 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) attualmente vigenti (anno di imposta 2021) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure

indicate nell'Allegato sub A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che verranno opportunamente adeguate e approvate entro i termini di legge a seguito della definizione

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di imposta 2022;

2. di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%, fatta

eccezione per le aree mercatali;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°gennaio

4. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento

del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di

legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione

dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente

provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma

quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 con la sotto riportata votazione palese, resa per alzata di mano:

presenti: n. 7

voti favorevoli: n. 7

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è registrato nell'apposito supporto informatico conservato in atti dell'Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte integrante del presente atto.

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DC - 49 - 2021 DEL 09-12-2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla	Parere FAVOREVOLE in ordine alla	Parere FAVOREVOLE di legittimità
regolarità tecnica ai sensi art. 49,	regolarità contabile ai sensi art. 49,	espresso in data 13-12-2021
comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso	comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso	
in data 10-12-2021	in data 10-12-2021	
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Comunale
CAVEDON LUCA	DALL'ALBA MARIA	GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)